

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA -NAPOLI
MOTIVI AGGIUNTI CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

in ordine al ricorso avente n. 4192/2020 RG

proposto da

Società Agricola Caruso S.a.s di Caruso Nicola & C., con sede in Andretta (AV) alla C.da Liardi n. 10/A, (P.IVA02978100648) in persona del legale rapp.te p.t. Caruso Nicola, nato a Avellino (AV) il 13.01.1991 (C.F. CRS NCL 91A13 A509Y), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Costanza (C.F.: CST FNC 85R 04A 509J) e Adriano Garofalo (C.F.: GRF DRN 76S 04A 509R) del Foro di Avellino, i quali indicano la casella di posta elettronica certificata francesco.costanza@pec.it ed il numero di fax 0827/601293 presso cui eseguire le comunicazioni e notifiche di legge.

Contro

- **Regione Campania** (Codice Fiscale 80011990639), in persona del presidente p.t., domiciliato per la carica in via S. Lucia n.81 - 80132 Napoli.

E nei confronti di

-**De Donato Federica** (C.F.: DDNFRC92C50A783H), titolare dell'omonima azienda agricola, nella qualità di controinteressato, (ultima azienda dell'allegato B Domande ammissibili e finanziabili n. 520 di graduatoria) con sede in San Marco Dei Cavoti (BN) Contrada Fonte Zuppino 20, PEC: federicadedonato@pec.it (tratta dal Registro INI-PEC).

avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari,

nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso i medesimi soggetti e portante il numero di R.G. 4192/2020 pendente avanti a questo Ecc.mo TAR

- del Verbale della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, Servizio territoriale provinciale di Avellino, prot. 2021.0035264 del 22/01/2021 avente ad oggetto “ *Comunicazione esito riesame ai sensi del DRD n. 262 del 18.11.2020*”, notificato alla ricorrente il 22.01.2021 a mezzo PEC (**all.1**), con il quale “*la Commissione*

conclude per il non accoglimento delle controdeduzione ivi fornite e per l'effetto dichiara la domanda – barcode 84250155722- del ricorrente Società Agricola Caruso Sas di Caruso Nicola & C, CUA 02978100648, AMMISSIBILE con punteggio totale pari a 65". Nonché, per quanto necessario, di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti, consequenziali o connessi, a quello menzionato in epigrafe.

FATTO

Con atto notificato in data 29.10.20 la Società Agricola Caruso ricorreva a codesto Ecc.mo TAR avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari, del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania -pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020- recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente alla posizione n. 700 (con punteggio di 65/100) dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato C) anziché nell'elenco (con punteggio 75/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B anch'esso impugnato nei limiti di interesse) nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, e per il riconoscimento del diritto all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell'elenco di quelle ammissibili e finanziabili.

La ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:

I-Violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'integrale accoglimento della domanda.

II- Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del principio di affidamento anche in riferimento al mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

III-Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 – del Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 - eccesso di potere – ingiustizia manifesta, motivo con cui si lamentava la mancata attribuzione di n. 10 punti di premialità al progetto relativo al Criterio di Selezione n. 3 “*Targeting settoriale*”.

IV- Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 12 L. 241-1990- Eccesso di potere.

Con DRD n. 262 del 18.11.2020 la Regione Campania comunicava alla ricorrente di aver provveduto “*ad affidare nuovamente alla commissione il riesame delle controdeduzioni presentate dalla ditta in data 16.10.2019 con nota acquisita agli atti dell’ufficio con prot. n. 2019.0642358 del 24.10.2019 a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria provinciale*”.

Pertanto, all’udienza del 24.11.20 la ricorrente chiedeva disporsi rinvio in attesa di conoscere gli esiti del riesame avviato dalla commissione istituita dalla resistente.

In data 22.01.21 la commissione comunicava a mezzo pec alla Società Caruso il verbale con il quale si dispone “*il non accoglimento delle controdeduzione ivi fornite e per l’effetto dichiara la domanda – barcode 84250155722- del ricorrente Società Agricola Caruso Sas di Caruso Nicola & C. , CUA 02978100648, AMMISSIBILE con punteggio totale pari a 65*”.

Ciò posto brevemente in fatto, l’impugnato verbale deve considerarsi illegittimo per i seguenti motivi.

DIRITTO

-Violazione e falsa applicazione del Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 - Violazione del criterio di selezione n.3) del paragrafo 11 del bando- Eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria – ingiustizia manifesta.

In sede di riesame la Commissione deputata ha così motivato la mancata attribuzione del punteggio richiesto in domanda dalla ricorrente (punti 10): “*....- il criterio di selezione 3 Targeting settoriale prevede che l’assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche tecnico ed economiche del progetto incrociata con la localizzazione dell’impresa agricola. L’attribuzione dei 10 punti, dunque, implica che il progetto di investimento valorizzi la filiera di riferimento della macroarea di appartenenza. Nel caso di aziende a indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile potrà essere assegnato se l’intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio ovvero se l’indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente. Per l’ammissibilità del punteggio si è proceduto a verificare sia le caratteristiche tecnico ed economiche del progetto che la localizzazione aziendale. Per il calcolo del punteggio si è utilizzato il file calcolo punteggio PIG che per la modalità di assegnazione prevede la verifica dei passi contenuti nella declaratoria allegata, come si seguito specificato in particolare per il criterio di selezione 3:..”*

Segue quindi una tabella con indicate tre colonne denominate “ *Criterio- Condizione- Modalità di verifica: VCM e Note operative*”, con l’indicazione di alcuni numeri progressivi da 1 a 7 e delle note esplicative.

Terminata la tabella, la commissione afferma quanto segue.

“ Si è proceduto con la verifica dei punti elencati nella colonna Modalità di verifica VCM; come di seguito dettagliato: punti 1-2) Per quanto riguarda la localizzazione aziendale si è accertato dal fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di sostegno, che l’azienda ha un SAT pari a circa 45.96.00 ubicata in macroarea D.

Punto 3) per l’attribuzione del punteggio si è verificato se la filiera dichiarata ricadesse nella macroarea di riferimento dalla consultazione dell’OTE del fascicolo aziendale. Il richiedente dichiara che la filiera di riferimento è la cerealicola, invece, come si rileva dall’analisi del BPOL nelle sezioni piano di utilizzo della SAU e conto colturale le colture cerealicole (grano duro e avena da granella) sono presenti solo nell’anno 2018 e coltivate rispettivamente su una superficie di ettari 3.58.00 e 25.70.00.

Punto 4) per l’attribuzione del punteggio si è verificato se il progetto di investimento valorizzi la filiera cerealicola. Dall’analisi del BPOL sezioni piano di utilizzo SAU e Conto colturale nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023 (anno di entrata a regime dell’investimento) le colture cerealicole sono completamente sostituite dalle colture foraggere in particolare dal trifoglio che passa da ettari 3,29 nel 2018 a ettari 32,59 dal 2019 fino al 2023. Da quanto emerge risulta che la coltura cerealicola cede il posto a quella foraggere che non rientra tra i requisiti di premialità previsti dal criterio di selezione 3 Targeting settoriale.

Punto 5) considerato che l’azienda ha un ordinamento misto si è verificato se il progetto di investimento riguardi esclusivamente la filiera cerealicola e se la filiera valorizzata sia prevalente. Il progetto di investimento, come illustrato nella relazione descrittiva nel BPOL oltre che negli altri elaborati progettuali allegati alla domanda di sostegno (quadro economico, computo metrico) prevede l’acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione del terreno (trattore e trinciatrice) macchine per la realizzazione delle produzioni (spandiconcime, ranghinatore, caricatore frontale, botte per il diserbo, falciacondizionatrice) oltre che la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio delle rotoballe di fieno (di erba medica, di trifoglio e avena) di ortaggi e cereali e per il ricovero delle macchine e attrezzature agricole. Risulta evidente che gli interventi proposti valorizzino prevalentemente la filiera foraggera considerato che la maggiore

spesa pari a euro 312.515,88 oltre iva, è riferita alla costruzione di un deposito adibito prevalentemente allo stoccaggio delle rotoballe di fieno. Nella relazione descrittiva al Business Plan al paragrafo 4.1. descrizione degli investimenti che si intendono realizzare (pag.13) si specifica che in progetto sono previste opere di ricostruzione di un fabbricato rurale da adibire a stoccaggio e deposito di rotoballe di fieno di alta qualità di essenze di trifoglio, erba medica e avena (pag.12) dimensionato per produzioni fino a 2500 quintali e 550 rotoballe oltre che per la gestione ortaggi e deposito granagli di cereali fino a 500 quintali. Da questa considerazione emerge dunque la prevalenza delle colture foraggere nel periodo d'impegno dell'intervento proposto (dal 2018 al 2023). Il progetto di investimento proposto non è esclusivamente riferito alla filiera cerealicola. Anche se le aziende cerealicole per la buona pratica agricola alternano con piani di rotazione i cereali con le foraggere, risulta evidente che nel caso in questione la coltura prevalente per la quale si lamenta la mancata attribuzione del punteggio specifico scompare del tutto all'interno del piano colturale aziendale.

Punto 6) per l'attribuzione del punteggio ai sensi della FAQ n 03/07 pubblicata sul sito della Regione Campania il 09/08/2017 si è verificato se l'azienda mantenga la prevalenza della filiera cerealicola per almeno 2-3 anni. Dal Piano SAU e Conto Colturale del BPOL si rileva che la coltivazione dei cereali viene completamente sostituita dalle leguminose foraggere in particolare dal trifoglio.

Nella richiesta di riesame non si evidenziano le ragioni dell'accoglimento in quanto non sono verificati i passi di controllo previsti nella suddetta declaratoria.

Alla luce delle controdeduzioni presentate e per le motivazioni innanzi descritte, la commissione conclude per il non accoglimento della stessa...

...- esito del riesame: seppur alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'azienda, con SAT ubicata in Macroarea D, presenta un piano di coltivazione con la prevalenza delle colture cerealicole, il progetto di investimento non valorizza la filiera cerealicola; dal BPOL nella sezione piano riparto SAU e conto colturale risulta che la coltivazione dei cereali da granella viene sostituita fino all'anno di entrata a regime dell'investimento dalle coltivazioni foraggere ed, in particolare, dal trifoglio. Il piano degli investimenti prevede interventi non direttamente ed esclusivamente imputabili alla filiera cerealicola quali deposito per lo stoccaggio di rotoballe di fieno ed erba medica, trifoglio e avena, l'acquisto di macchine agricole per la produzione di foraggio quali

ranghinatore, falciacondizionatrice, caricatore frontale oltre che trattore, botte diserbo, spandiconcime e trinciatrice il cui utilizzo non è esclusivo per le coltivazioni praticate”.

La motivazione del provvedimento si palesa illegittima, illogica e contraddittoria atteso che:

- 1- Ai fini del riconoscimento del punteggio *de quo* il bando emanato dalla Regione Campania prevede al criterio di selezione n.3) “Targeting settoriale” che possono beneficiare del punteggio, tra le altre, le aziende cerealicole ubicate nelle “macroarea D”, come quella dell’odierno ricorrente.
- 2- Parimenti, lo stesso criterio prevede per le aziende con indirizzo produttivo misto un autonomo criterio di attribuzione (si veda nota n.5 riferita alle “modalità di attribuzione del punteggio”) che recita come segue: *“per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n.3 (targeting settoriale) potrà essere assegnato se l’intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l’indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente.”*
- 3- Fin dalla prima richiesta di riesame la ricorrente ha lamentato un’errata valutazione della domanda di sostegno da parte della Regione poiché non si considerava che:
 - a) l’azienda ha un indirizzo produttivo misto;
 - b) la produzione prevalente è cerealicola;
 - c) tali requisiti vanno valutati al momento di presentazione della domanda;
 - d) per quanto stabilito dalla nota n.5 al criterio di selezione n.3 l’azienda ha diritto all’attribuzione del punteggio.
- 4- Parimenti con il ricorso principale l’azienda lamentava un’errata applicazione da parte della Regione delle modalità di assegnazione del punteggio relative al criterio n.3 in quanto non si considerava che per le aziende ad indirizzo produttivo misto è prevista una modalità di attribuzione del punteggio diversa ed autonoma rispetto alle aziende aventi un unico indirizzo produttivo.
- 5- In sede di riesame la commissione della Regione ha effettuato un’analisi della domanda utilizzando uno schema che prevede una serie di controlli da effettuare per assegnare il punteggio di cui al criterio n.3 del bando denominato *“Modalità di Verifica: VCM e NOTE OPERATIVE”*.

- 6- Proprio dalla verifica dei passaggi previsti dallo schema emerge chiaramente l'errata applicazione del criterio di selezione n.3 e la conseguente illogicità della motivazione espressa.

Valga in proposito quanto segue.

I- Violazione e falsa applicazione del Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 - eccesso di potere per errata applicazione del bando- motivazione illogica e contraddittoria – ingiustizia manifesta. Il tutto in relazione alla nota n.5 del criterio di premialità n.3

Il bando di attuazione della misura (DRD 239 del 2017), stabilisce che *“per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n.3 (targeting settoriale) potrà essere assegnato se l'intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l'indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente.”*

Le note operative della Regione Campania, riportate nel verbale impugnato, vincolano la commissione al rispetto dei criteri di seguito elencati.

1. *“ La verifica deve essere fatta alla data di presentazione della domanda”*. Ciò implica che, per attribuire il punteggio previsto dal criterio, il valutatore **deve considerare lo stato dell'azienda in tale specifico momento e dunque non può e non deve considerare né gli anni antecedenti alla data di presentazione della domanda né i successivi**. Tale circostanza era stata già evidenziata con il ricorso introduttivo (pag. 7) ove l'azienda lamentava l'errata applicazione del criterio da parte della Regione che, sistematicamente, non valutava la sussistenza del requisito di premialità alla data di presentazione della domanda, ma prendeva in considerazione gli anni precedenti e successivi, in palese violazione del bando e delle modalità di verifica che si è autonomamente vincolata a rispettare.
2. *“ La verifica della macroarea va fatta sulla SAT e/o sull'ubicazione delle strutture di allevamento”*.
Circa tale verifica la regione riferisce che *“ si è accertato alla data di presentazione della domanda di sostegno che l'azienda ha una SAT pari a circa ettari 45.90.00 ubicata in macroarea D.”* Circostanza sempre sostenuta dalla ricorrente.
3. *“ Il punteggio può essere attribuito se la filiera ricade nella specifica macroarea”*.

Sul punto 3) il verbale riporta testualmente *“Per l’attribuzione del punteggio si è verificato se la filiera dichiarata ricadesse nella macroarea di riferimento dalla consultazione dell’OTE del fascicolo aziendale. Il richiedente dichiara che la filiera di riferimento è la cerealicola, invece, come si rileva dall’analisi del BPOL nelle sezioni “piano di utilizzo della SAU” e “conto colturale” le colture cerealicole (grano duro e avena da granella) sono presenti solo nell’anno 2018 e coltivate rispettivamente su una superficie di 3.58.00 e 25.70.00.”*

La motivazione citata è palesemente illogica.

Il criterio impone alla commissione di valutare se la filiera ricade nella macroarea di riferimento, e cioè di verificare se l’azienda ha un indirizzo produttivo a prevalenza cerealicolo e si trova nella Macroarea D, circostanza che si evince dall’OTE (ordinamento tecnico-economico) presente nel fascicolo aziendale del SIAN (all.2). L’azienda, come documentato e dimostrato (all.4bis, 6, 7, e 8 del ricorso), è ubicata nella Macroarea D con indirizzo produttivo misto a prevalenza cerealicolo. Tale requisito è pienamente rispettato **alla data di presentazione della domanda, momento in cui va effettuata la verifica** (punto 1).

La commissione, invece di tener presente tale criterio ed esaminare il documento che riporta tali informazioni, e cioè l’OTE, effettua un’analisi del Business Plan affermando in maniera del tutto inconferente che la filiera cerealicola è presente solo nell’anno 2018, dando prova, quindi, di non considerare quanto previsto dalla sua stessa griglia di valutazione, che impone di verificare la sussistenza del criterio di premialità n.3 del bando alla data di presentazione della domanda.

Ed invero, nell’anno 2018, la ricorrente ha un indirizzo produttivo misto a prevalenza cerealicolo in macroarea D, come evidenziato dall’OTE. Pertanto, il requisito previsto dal bando, considerato alla data di presentazione della domanda, sussiste pienamente.

4. Lo step n. 4 della griglia di valutazione utilizzata dalla commissione recita come segue: *“ il punteggio può essere attribuito se la filiera viene valorizzata nel progetto di investimento”*. Si tratta di una trasposizione parzialmente errata di un requisito previsto dal bando il quale stabilisce che *“ l’assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche tecnico ed economiche del progetto incrociata con la localizzazione dell’impresa agricola”*. Il punto n.4 della griglia va coordinato con il successivo n.5 secondo il quale: *“ nel caso di aziende miste il punteggio*

può essere assegnato se la filiera valorizzata è prevalente (>%) o, nel caso in cui la filiera non è prevalente, il progetto di investimento riguarda esclusivamente la filiera valorizzata". Anche in questo caso, la griglia di valutazione adottata dalla commissione costituisce un'errata trasposizione di quanto previsto dal criterio n.3 del bando, in particolare dalla nota n.5 che si riferisce esclusivamente alle aziende con indirizzo produttivo misto, come quella ricorrente. Secondo il bando, infatti, " *per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n. 3 (targeting settoriale) potrà essere assegnato se l'intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l'indirizzo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente*". Pertanto, è a tale condizione che la commissione deve attenersi per poter attribuire il punteggio richiesto. Una volta verificato che la società agricola Caruso, alla data di presentazione della domanda, ha un indirizzo produttivo misto a prevalenza cerealicola ubicato in macroarea D (step 1,2 e 3 della griglia di valutazione), la commissione avrebbe dovuto considerare il requisito specificamente previsto dal bando per le aziende miste (trasposto nello step n.5 della griglia di valutazione adottata dalla commissione) **e non considerare il passaggio n.4 che si riferisce invece alle aziende che non hanno un indirizzo produttivo misto.**

Sul punto, infatti, basterà notare che il punto n.5 della griglia di valutazione si pone come un'eccezione al precedente n.4 poiché è esclusivamente riferito alla particolare ipotesi di aziende con indirizzo produttivo misto, proprio come la nota n.5 del bando prevede un'eccezione alle modalità di attribuzione del punteggio nell'ipotesi di aziende con produzione mista.

Per tale ragione, la valutazione espressa in riferimento al punto 4 dalla commissione è assolutamente inconferente al caso, poiché non è riferibile alle aziende aventi indirizzo produttivo misto.

Passando all'esame della motivazione di cui al punto n.5 del verbale impugnato emerge un'ulteriore illegittimità posta in essere dalla commissione.

I valutatori, infatti, affermano quanto segue "*considerato che l'azienda ha un ordinamento misto si è verificato se il progetto di investimento riguardi esclusivamente la filiera cerealicola e se la filiera valorizzata sia prevalente*".

La verifica e la conseguente valutazione si pongono in palese contrasto con quanto stabilito dal bando che, come detto, dispone che il punteggio può essere

assegnato” *se l’intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio ovvero se l’indirizzo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente”*.

I requisiti, sono alternativi, e non concorrenti.

Invece, la commissione procede ad esaminare la domanda valutando solo il primo requisito, cioè se l’intero investimento è riferito alla filiera, senza minimamente considerare il secondo, concernente la prevalenza dell’indirizzo aziendale, che, al momento di presentazione della domanda, è proprio quello cerealicolo.

Ed invero, al punto n.5 del verbale si riporta quanto segue: “ *per l’attribuzione del punteggio si è verificato se il progetto di investimento valorizzi la filiera cerealicola*”. Segue quindi l’elenco delle tipologie di investimento programmate dall’azienda concernenti l’acquisto di mezzi meccanici e la ristrutturazione di un deposito. Quindi la commissione afferma “*Il progetto di investimento proposto non è esclusivamente riferito alla filiera cerealicola*”, e quindi conclude per la non riconoscibilità del punteggio.

La valutazione è dunque palesemente illogica, oltre che ingiusta, poiché non tiene conto di quanto sancito dal bando per le aziende con indirizzo produttivo misto, né della stessa griglia di valutazione utilizzata dalla commissione che, nel caso di aziende miste prevede che il punteggio “*può essere assegnato se la filiera valorizzata è prevalente o, nel caso in cui la filiera non è prevalente, il progetto di investimento riguarda esclusivamente la filiera valorizzata*”. Il valutatore ha limitato il proprio giudizio tenendo presente solo il secondo criterio citato, che non riguarda l’ipotesi in esame, in quanto l’azienda ricorrente ha un ordinamento produttivo misto a prevalenza cerealicolo.

La commissione avrebbe dovuto valutare la domanda, al momento di presentazione della stessa, verificando se l’indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente (in tal senso dispone la nota n.5 del criterio n.3 del bando), e non considerare invece la tipologia di investimento.

L’illegittimità della valutazione emerge, ancora una volta ed in maniera evidente, nella parte del verbale ove il valutatore risponde alle osservazioni mosse dall’azienda in sede di riesame.

Ed invero la commissione afferma: “ – *esito del riesame: seppur alla data di presentazione della domanda di sostegno, l’azienda, con SAT ubicata in*

macroarea D, presenta un piano di coltivazione con la prevalenza delle colture cerealicole, il progetto di investimento non valorizza la filiera cerealicola..”.

Ebbene, l’errata applicazione del criterio di premialità previsto dal bando viene puntualmente cristallizzato dalla commissione la quale continua ad applicare i criteri previsti dalla nota n.5 succitata in maniera concorrente anziché alternativa. Il richiamo al progetto di investimento è del tutto inconferente in quanto, una volta accertato che l’azienda, al momento di presentazione della domanda, ha un piano di coltivazione a prevalenza cerealicola ed è ubicata nella macroarea di riferimento, come verificato dalla stessa commissione, il requisito di premialità è stato integralmente soddisfatto.

Si ribadisce che secondo il bando della misura 4.1.2 il punteggio può essere assegnato” *se l’intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio **ovvero se l’indirizzo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente**”* .

5. Ancora più illogico ed illegittimo è il richiamo che opera la commissione alla FAQ n. 03/07 che concerne una misura diversa, vale a dire la 4.1.1, cui la ricorrente non ha partecipato con la domanda di sostegno, e che in ogni caso non può certo alterare o modificare le previsioni del bando.
6. Infine, dall’esame della parte conclusiva del verbale emerge, ancora una volta, l’errata applicazione delle previsioni del bando con conseguente illegittimità della valutazione.

Ed invero, la commissione riferisce quanto segue: “ .. Il piano degli investimenti prevede interventi non direttamente e non esclusivamente imputabili alla filiera cerealicola quali deposito per lo stoccaggio di rotoballe di fieno di erba medica, trifoglio e avena, l’acquisto di macchine agricole per la produzione di foraggio quali ranghinatore, falciacondizionatrice, caricatore frontale oltre che trattore, botte diserbo, spandiconcime e trinciatrice il cui utilizzo non è esclusivo per le coltivazioni praticate”.

I commissari, dunque, continuano ad applicare in maniera scorretta quanto stabilito dal criterio di selezione n.3 del bando, limitando il giudizio all’esame della “esclusività dell’investimento” in relazione alla filiera cerealicola, senza minimamente considerare il requisito alternativo dell’indirizzo produttivo aziendale (“*per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n.3 (targeting settoriale) potrà essere*

assegnato se l'intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l'indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente.”).

Pertanto, che il piano degli investimenti dell'azienda ricorrente non preveda investimenti esclusivamente riferibili alla filiera cerealicola non può certo giustificare il mancato riconoscimento del punteggio ove, invece, l'indirizzo produttivo aziendale considerato è prevalentemente cerealicolo, come la commissione stessa afferma nell'incipit delle proprie conclusioni (*“seppur alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'azienda, con SAT ubicata in macroarea D, presenta un piano di coltivazione con la prevalenza delle colture cerealicole.....”*). Come innanzi riferito i commissari interpretano e conseguentemente applicano il criterio in parola in patente contrasto con la chiara previsione del bando.

Pertanto, e per mero scrupolo difensivo, si intende contestare quanto riferito in merito alla tipologia di investimenti richiesti con la domanda di sostegno.

L'azienda intende ristrutturare ed ampliare un magazzino al fine di adibirlo allo stoccaggio dei cereali (avena fino a 2500 quintali e grano fino a 500 quintali), ovvero fieno (fino a 550 rotoballe) nel caso in cui per la rotazione delle colture sia presente anche tale tipologia di prodotto.

L'investimento richiesto, dunque, attiene chiaramente la filiera cerealicola, in quanto il magazzino non viene adibito allo stoccaggio, ad esempio, di frutta fresca o carni, che non hanno alcuna attinenza con i cereali, bensì di produzioni evidentemente tipiche delle aziende cerealicole.

Lo stesso dicasi per i mezzi meccanici come il trattore, la botte per il diserbo, lo spandiconcime e la trinciatrice che sono chiaramente macchinari utilizzati per le coltivazioni cerealicole.

L'illogica motivazione dei commissari non si sofferma sul dato oggettivo dell'investimento, che valorizza la filiera cerealicola, **ma sull'utilizzo potenziale che può essere fatto dei beni citati.** (*“ .. Il piano degli investimenti prevede interventi non direttamente e non esclusivamente imputabili alla filiera cerealicola... il cui utilizzo non è esclusivo per le coltivazioni praticate”*.)

È evidente che il trattore è un mezzo che può essere destinato in agricoltura a usi diversissimi, così come uno spandiconcime può tanto essere impiegato per

fertilizzare cereali piuttosto che legumi, o come la falciacondizionatrice può tanto falciare il grano quanto l'erba.

Quale mezzo agricolo ha un "possibile utilizzo" solo ed esclusivamente collegato con la coltivazione dei cereali?

Tutti i macchinari citati sono normalmente impiegati per la produzione cerealicola, così come il magazzino è adibito allo stoccaggio dei cereali (avena e grano) ovvero fieno quando l'azienda fa ruotare le colture. Questo è il dato oggettivo che la commissione avrebbe dovuto considerare invece di spingersi a giudicare come l'azienda potrebbe ipoteticamente utilizzare i beni, poiché tale valutazione è "in mente dei".

- - -

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuriris* emerge chiaro dalle motivazioni esposte.

Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno, va riferito che la mancata attribuzione del punteggio preclude di beneficiare del finanziamento richiesto.

Non sottacendo che, nell'attesa di una pronuncia nel merito:

- i fondi stanziati sarebbero destinati ad altri soggetti beneficiari, con esaurimento delle disponibilità finanziarie;
- le energie del titolare convogliate nell'importante progetto rimarrebbero congelate per un tempo indeterminato, senza che possano essere, nell'incertezza, destinate ad altra iniziativa;
- l'ipotesi di mercato posta a fondamento del progetto potrebbe divenire inattuale, essendo il mercato stesso destinato ad una fisiologica evoluzione;

In considerazione delle particolari urgenze prospettate, con particolare riferimento alla erogazione in favore dei soggetti collocati in posizione utile della graduatoria, va accolta la domanda cautelare.

P.T.M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previa concessione di idonea misura cautelare, *contrariis reiectis*,

Voglia così provvedere:

- a) annullare per quanto di interesse il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla P.A. Regione Campania, l'inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria cui

all'allegato B (domande ammissibili e finanziabili), previa corretta valutazione e imputazione del punteggio.

b) con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Campania.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed il contributo unificato da versare ammonta ad € 650,00.

Montella/Napoli 15.03.2021

Avv. Adriano Garofalo

Avv. Francesco Costanza